

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **393/1988** (ECLI:IT:COST:1988:393)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **23/03/1988**

Deposito del **31/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13772**

Atti decisi:

N. 393

ORDINANZA 23-31 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Alessandria, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 nel procedimento civile di opposizione all'esecuzione in corso tra il fallimento della s.n.c. Cantele & C. di Cantele Carlo e l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed altri, il Tribunale di Alessandria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui consente agli istituti di credito fondiario di proseguire nella azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, violerebbe il principio di eguaglianza, di cui al cit. art. 3 Cost., perché sottrarrebbe ingiustificatamente l'istituto di credito fondiario procedente in via esecutiva all'applicazione dell'art. 52 della legge fallimentare;

che il giudice a quo, pur essendo a conoscenza che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 211 del 1976, chiede che la Corte la riesamini insistendo, in particolare, sull'irragionevolezza del trattamento privilegiato riservato agli istituti di credito fondiario di fronte ad un fatto eccezionale, quale il fallimento;

che avanti la Corte si è costituito l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, analogamente chiedendo che la questione, sulla base della sentenza n. 211 del 1976, sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'argomentazione della ordinanza introduttiva del presente giudizio, sostanzialmente ripetitiva di quella già esaminata con la predetta sentenza, non è affatto idonea ad indurre la Corte a discostarsi dalla precedente pronuncia, in cui è stato posto in luce come la destinazione delle disponibilità finanziarie degli istituti in questione all'esigenza primaria di assicurare il buon funzionamento del credito fondiario giustifichi gli strumenti, eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle loro posizioni creditorie;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.